

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 40 Del 11-06-2020

Oggetto: MINISTERO DELL'INTERNO/COMUNE DI FALERONE. RICORSO AL TAR MARCHE PER RECUPERO SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTO PER MOBILITA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4, DELLA L. 554 DEL 1198 PER IL PERIODO DAL 2010 AL 2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA.

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 13:05, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	ASSESSORE	P
STORTONI LEONARDO	ASSESSORE	P
LIBERATI PISANA	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Vice Segretario Paoloni D.ssa Federica

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del 2^ Settore – Finanze e Contabilità;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- di prelevare ai sensi dell'art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 24820 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva” l'importo di € 3.300,00 integrando le dotazioni del capitolo di spesa come di seguito riportato:

Capitolo	Denominazione	Importo	Motivazione/Tipologia
1380	Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela delle ragioni del comune	€ 3.300,00	Spese legali ricorso Tar delle Marche

- di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto precedente, nel fondo di riserva residua la disponibilità di €. 7.698,76, di cui euro 4.101,79 fondi vincolati ed euro 3.596,97;
- di autorizzare il Sindaco, a ricorrere al Tar Marche contro il Ministero dell'Interno delle somme quantificate per gli anni dal 2010 al 2014 in €. 89.188,61= complessivi, a titolo di “contributi erariali a reintegro degli oneri sostenuti per il trattamento economico da corrispondere al personale trasferito in attuazione delle procedure di mobilità” previste dalla normativa di settore di cui al D.P.C.M. 05.08.1988 n. 325 ed al D.P.C.M. 22.07.1989 n. 428, con specifico riguardo alla posizione dell'ex dipendente Sig. Nicola Cataletto;
- di nominare quale difensore del Comune nel predetto ricorso l'avv Massimo Ortenzi con studio in Grattammare al quale con il presente atto viene conferito il più ampio mandato di rappresentare il Comune di Falerone, in persona del Sindaco pro-tempore nel relativo procedimento, con ogni potere di legge;
- di autorizzare il responsabile del servizio affari generali a porre in essere tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, assegnando a tale scopo l'importo presunto di €. 6.500,00 da imputare al capitolo 1380 del bilancio di previsione 2020/2022, competenza 2020;
- di riservarsi di adottare, con successivo provvedimento, l'adozione di ogni altro atto, in conformità con l'ordinamento dell'ente, ai fini della costituzione in giudizio;
- di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Tuel approvato con D. L.vo n. 267/2000;
- di comunicare la presente deliberazione al Consiglio comunale, secondo le forme e i tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;

Inoltre,

in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con successivi separati voti unanimi, favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza che il presente atto riveste.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

MOTIVAZIONE

Premesso e considerato che:

- il Ministero dell'Interno – con nota iscritta al protocollo n. 101780 del 08.10.2014 a firma del Dirigente dell'Ufficio II della Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha trasmesso *“il provvedimento con il quale è stato disposto il recupero del debito”* asserito in capo al Comune di Falerone, così come, altrettanto asseritamente *“scaturito a seguito dell'erogazione sino all'anno 2009, di somme non dovute a titolo di contributo per il personale transitato presso gli enti locali in attuazione delle procedure di mobilità”*;

- il provvedimento in questione, datato 08.10.2014, autorizza *“il recupero a carico del Comune di Falerone (FM) dell'importo complessivo di euro 304.160,32 (trecentoquattromilacentosessanta/32), quale somma percepita indebitamente dall'ente stesso, a partire dall'anno 1994 fino all'anno 2009, a titolo di “contributi erariali a reintegro degli oneri sostenuti per il trattamento economico da corrispondere al personale trasferito in attuazione delle procedure di mobilità” previste dalla normativa di settore di cui al D.P.C.M. 05.08.1988 n° 325 ed al D.P.C.M. 22.07.1989 n. 428;*

- la natura indebita di tale recupero è affermata dal Ministero dell'Interno in relazione all'asserita *“cessazione”* dell'unità di personale, individuata nel dipendente Sig. Gaetano Caso, che, trasferito a titolo di mobilità presso il Comune di Falerone, risulterebbe cessato dal servizio in data 31.12.1993, determinando, quindi, il venir meno del titolo al legittimo percepimento da parte dell'Amministrazione Comunale del citato *“contributo erariale”*;

- con precedente deliberazione della Giunta Comunale nr. 110 del 13.11.2014 si è stabilito, tra l'altro, di autorizzare il Sindaco, al promovimento dell'iniziativa di impugnazione degli atti prima citati, in sede giurisdizionale avanti al T.A.R. ed alla relativa costituzione in giudizio del Comune di Falerone per conseguire gli esiti di annullamento degli stessi;

Dato atto che il ricorso in sede giurisdizionale avanti al T.A.R. delle Marche, registrato al num 766 del 2014, si è concluso positivamente a favore del Comune di Falerone, con sentenza nr. 0870/2015, in quanto si è ritenuto fondato il ricorso promosso da questo Ente;

Constatato che:

- l'Amministrazione, in ragione della ormai definitiva sentenza predetta risulta creditrice delle somme in proprio favore spettanti e sin qui non corrisposte, per gli anni dal 2010 al 2014, a titolo di contributo erariale, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della LEGGE n 554/88 e s.m.i., in ragione dell'intervenuto espletamento delle procedure di cui all'Art. 6, comma 20, del D.P.R. n 268/87 e s.m.i. nonché in conformità delle previsioni per le medesime procedure di mobilità dettate dal D.P.C.M. n 325/88 e dal D.P.C.M. n 428/89, con specifico riguardo alla posizione del dipendente Sig. Nicola Cataletto. La citata sentenza n 870/15 del T.A.R. delle Marche ha, infatti, definitivamente chiarito che *“non sussistono i presupposti perché il Ministero disponga, in danno del Comune di Falerone, il trattenimento delle somme corrisposte, non ravvisandosi alcuna indebita percezione”*, rivelandosi, all'opposto e proprio sulla base della accurata ricostruzione in diritto operata dalla pronuncia in esame, doverosa la corresponsione degli importi relativi alla posizione del dipendente Sig. Nicola Cataletto sino alla data di pensionamento di quest'ultimo;
- il Comune di Falerone – sulla base di tale statuizione ormai passata in giudicato e quindi irreversibile secondo cui nessuna *“indebita percezione”* è mai avvenuta, risulta incontestabilmente creditore delle somme non più corrisposte dal Ministero, a titolo di citato *“contributo erariale”* per la posizione del dipendente Sig. Nicola Cataletto, sino alla data di pensionamento di quest'ultimo;

Dato atto inoltre che con successiva deliberazione di giunta comunale nr. 55 del 31.05.2018 si è proceduto al promovimento dell'attività di recupero, in sede giurisdizionale, delle somme quantificate per gli anni dal 2010 al 2014 in €. 89.188,61= complessivi, a titolo di "contributi erariali a reintegro degli oneri sostenuti per il trattamento economico da corrispondere al personale trasferito in attuazione delle procedure di mobilità" previste dalla normativa di settore di cui al D.P.C.M. 05.08.1988 n. 325 ed al D.P.C.M. 22.07.1989 n. 428, con specifico riguardo alla posizione dell'ex dipendente Sig. Nicola Cataletto;

Richiamata la sentenza del Tar Marche del 06/11/2019 (proc. 798/2019) che non ha accolto il ricorso in quanto la richiesta del Comune di Falerone deve trovare "ingresso in un giudizio ordinario di cognizione", riguardando il contributo per le annualità 2010-2014 non interessate dal precedente ricorso;

Dato che occorre procedere a ricorrere al Tar Marche contro il Ministero dell'Interno, al fine di recuperare la somma complessiva di € 89.188,61, a fronte dei contributi dello Stato quale doverosa corresponsione degli importi relativi alla posizione del dipendente Sig. Nicola Cataletto sino alla data di pensionamento di quest'ultimo;

Premesso a tal proposito che:

- con deliberazione nr. 8 del 03/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) relativo al periodo 2020-2022;
- con deliberazione nr. 9 del 03/04/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati.

Richiamato l'articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 166. Fondo di riserva.

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Dato atto che, in attuazione alla norma sopra citata, nel bilancio di previsione iniziale è stato iscritto un Fondo di riserva di competenza dell'importo di €. 19.100,42 al Cap. 24820 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001) al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti, così determinato:

Descrizione	Rif. al bilancio	Importo	% su spese correnti	Note
Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale	Titolo I	€. 2.734.528,55		
Fondo di riserva	Cap. 24820	€. 19.100,55		Min 0,30%-Max 2%

di cui: <i>Quota vincolata</i>		€. 4.101,79	0,15%	50% dell'importo minimo
<i>Quota non vincolata</i>		€. 14.998,76		Differenza

Richiamato inoltre l'art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce all'organo esecutivo la competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Ricordato che nel corso dell'esercizio:

- o sono stati disposti n. 1 prelevamento dal fondo di riserva dell'importo complessivo di €. 4.000,00 (rif. atti GC n. 24 in data 17/03/2020);

Accertato che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di €. 10.998,76;

Considerato che:

- o a seguito di nuove esigenze di spesa, si rende necessario integrare gli stanziamenti del capitolo 1380 per far fronte alle spese legali per il ricorso al Tar Marche contro il Ministero dell'Interno;
- o la disponibilità al capitolo 1380 è di €. 3.200,00;
- o le spese legali necessarie allo scopo ammontano presuntivamente ad €. 6.500,00;
- o l'integrazione degli stanziamenti al capitolo seguirà il seguente schema:

Capitolo	Denominazione	Importo	Motivazione/Tipologia
1380	Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela delle ragioni del comune	€. 3.300,00	Spese legali ricorso Tar delle Marche

Verificato che a tali maggiori spese correnti non si può fronte con una corrispondente diminuzione di altre voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate;

Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva;

Richiamato l'art. 166, comma 2-bis, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la metà della quota minima deve essere riservata ad eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- di dichiarare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- di prelevare ai sensi dell'art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 24820 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva” l'importo di € 3.300,00 integrando le dotazioni del capitolo di spesa come di seguito riportato:

Capitolo	Denominazione	Importo	Motivazione/Tipologia
1380	Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela delle ragioni del comune	€ 3.300,00	Spese legali ricorso Tar delle Marche

- di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto precedente, nel fondo di riserva residua la disponibilità di € 7.698,76, di cui euro 4.101,79 fondi vincolati ed euro 3.596,97;
- di autorizzare il Sindaco, a ricorrere al Tar Marche contro il Ministero dell'Interno delle somme quantificate per gli anni dal 2010 al 2014 in € 89.188,61= complessivi, a titolo di “contributi erariali a reintegro degli oneri sostenuti per il trattamento economico da corrispondere al personale trasferito in attuazione delle procedure di mobilità” previste dalla normativa di settore di cui al D.P.C.M. 05.08.1988 n. 325 ed al D.P.C.M. 22.07.1989 n. 428, con specifico riguardo alla posizione dell'ex dipendente Sig. Nicola Cataletto;
- di nominare quale difensore del Comune nel predetto ricorso l'avv Massimo Ortenzi con studio in Grattammare al quale con il presente atto viene conferito il più ampio mandato di rappresentare il Comune di Falerone, in persona del Sindaco pro-tempore nel relativo procedimento, con ogni potere di legge;
- di autorizzare il responsabile del servizio affari generali a porre in essere tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, assegnando a tale scopo l'importo presunto di € 6.500,00 da imputare al capitolo 1380 del bilancio di previsione 2020/2022, competenza 2020;
- di riservarsi di adottare, con successivo provvedimento, l'adozione di ogni altro atto, in conformità con l'ordinamento dell'ente, ai fini della costituzione in giudizio;
- di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Tuel approvato con D. L.vo n. 267/2000;
- di comunicare la presente deliberazione al Consiglio comunale, secondo le forme e i tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 11-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAOLONI FEDERICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il

profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 11-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

Prot. n. 5967

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 13-07-20
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 13-07-2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Paoloni D.ssa Federica

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13-07-2020 al 28-07-2020 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.5967 in data 13-07-20 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;
- È divenuta esecutiva il giorno 11-06-20:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Paoloni D.ssa Federica